



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 199 DEL 09/03/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: DITTA: SABBIE INDUSTRIALI S.R.L. - SEDE LEGALE VIA DEL LAVORO, 21 – COMUNE DI MONTEGALDA - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI, NON PERICOLOSI, CON EMISSIONI IN ATMOSFERA E SCARICO DI ACQUE REFLUE UBICATO IN VIA DEL LAVORO, 21 NEL COMUNE DI MONTEGALDA E CONTESTUALE REVOKA PROVVEDIMENTO PROVINCIALE AUA N. 509/2015 DEL 27/10/2015 E ISCRIZIONE N. 6/2015 AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO.

IL DIRIGENTE

Premesso che con provvedimento del Presidente della Provincia n° 96 del 31/08/2016, è stato approvato il progetto presentato dalla società Sabbie Industriali s.r.l. di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali inerti, sabbie esauste e fanghi di lavorazione non pericolosi a seguito dell'ampliamento dell'attività presso lo stabilimento di via del Lavoro, 21 in comune di Montegalda.

Tenuto conto che la ditta era già titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. Registro Provinciale 509/2015 del 27/10/2015 per gli scarichi idrici, le emissioni in atmosfera e per i rifiuti ed è iscritta al n. 6/2015 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Rilevato che il citato provvedimento Presidenziale di approvazione progetto di messa in riserva di rifiuti speciali ha ricompreso anche le autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi industriali e che l'ampliamento di attività non ha comportato alcuna modifica per gli ultimi due spetti ambientali citati.

Considerato che

- la ditta ha regolarmente presentato le garanzie finanziarie che sono state accettate e restituite in n. di 3 copie da parte della Provincia con nota del 13/07/2017, prot. n. 50840;
- la ditta con nota prot. 80434 del 30/11/2016 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile
- la ditta ha richiesto proroga con nota prot. 33114 del 08/05/2017a cui è stato dato riscontro positivo con nota prot. 33737 del 10/05/2017;
- la ditta in data 06/12/2017, prot. n. 82760 ha presentato il collaudo funzionale dell'impianto conforme al progetto approvato con provvedimento n. 96 del 31/08/2016, firmato in data

04/12/2017 dal dott. For. Francesca Sommacal, e in data 22/12/2017, prot. n. 86666 la richiesta di autorizzazione all'esercizio;

Tenuto conto che l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 374 del 03/01/2018.

Dato atto che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e ss.mm.ii.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

La Società Sabbie Industriali s.r.l. con sede legale in via del Lavoro, 21 in comune di Montegalda, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via del Lavoro, 21 in Comune di Montegalda (VI).

Che il presente provvedimento ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 della L.R. 3/2000 e loro s.m.i., costituisce autorizzazione all'esercizio, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico di acque reflue e ha validità fino al **22.02.2028**.

FA OBBLIGO

Alla Società Sabbie Industriali s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel

presente provvedimento.

3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo
7. Il presente provvedimento revoca la precedente A.U.A. n. 509/2015 del 27/10/2015 e la contestuale cancellazione dell'iscrizione n. 6/2015 della Società Sabbie Industriali s.r.l. al registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato.

Gestione delle aree.

8. La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, callettate ai muri di perimetrazione o cordone, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante; a tal fine si richiede, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, di redigere ed inviare una specifica procedura gestionale in merito.
9. La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività.
10. Le aree destinate a deposito di rifiuti dovranno essere fisicamente separate dalle altre aree adibite all'attività commerciale dell'azienda ed essere identificate in modo univoco mediante idonea cartellonistica indicante il codice C.E.R..

Gestione dei rifiuti.

11. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 42.000 t/anno;
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): 240 t.
13. In conformità con quanto previsto dalla D.G.P. n° 56 del 09.02.2010 e dalla Determinazione n° 90 del 11.02.2013, nonché dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) messa in riserva preliminare alle operazioni di effettivo recupero senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
14. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;

Gestione degli scarichi idrici.

- Le acque di dilavamento dei piazzali potenzialmente inquinate da sostanze pericolose sono individuate relativamente alle seguenti aree:
 - nuovo piazzale pavimentato destinato a zona di accumulo esterno di sabbie e granelle, transito automezzi e stoccaggio di rifiuti in messa in riserva in container pari a 3.112,76 m²;
 - nuovo piazzale pavimentato per transito automezzi pari a 352,83 m²;

- superficie pavimentata in cls per deposito materie prime (sabbie e graniglie) pari a 743 m²; per una superficie complessiva da sottoporre a trattamento depurativo pari a 4.209 m².
- l'impianto di depurazione è composto dalle seguenti sezioni:
 - pozzetto di by-pass;
 - 3 pozzettoni decantatori/sedimentatori in cls da 3,4 m³/cadauno per il trattamento della prima pioggia;
 - pozzetto finale di sfioro;
- nel piazzale pavimentato esistente per transito e manovra automezzi pari a 3.968 m² è presente una cisterna di gasolio per cui la ditta ha previsto di realizzare una rete di raccolta delle acque derivanti dalla zona di rifornimento carburanti idraulicamente separata dalla restante e prevedendo un pozzetto di campionamento per la verifica delle acque reflue dopo il trattamento di disoleazione e prima dell'immissione nella rete delle acque meteoriche;
- lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate e quelle di seconda pioggia vengono convogliate in un bacino di laminazione non impermeabilizzato pari a 750 m², collegato tramite la rete acque meteoriche comunale in un successivo bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di lottizzazione per confluire attraverso uno scolo esistente lungo via Vegri fino al Rio Fratta;
- considerato che in assenza di impermeabilizzazione del bacino di laminazione, lo scarico delle acque nel suddetto recapito si configura come scarico su suolo e non in corpo idrico superficiale, con la conseguente applicazione dei limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06;

NUMERO E TIPOLOGIA SCARICHI AUTORIZZATI CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

Nr. scarichi	Tipologia reflui scaricati	Corpo ricettore finale
1	Acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia	Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta
1	Acque meteoriche di dilavamento area di rifornimento carburanti	Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta

- devono essere realizzati i seguenti pozzetti di campionamento nei punti di seguito elencati:
 - a) un pozzetto di **campionamento fiscale**, da indicare con la sigla “**PF1**”, posto immediatamente a valle dell'impianto di sedimentazione/disoleazione delle acque meteoriche di prima pioggia, prima della congiunzione con la condotta del troppo pieno delle acque di seconda pioggia;
 - b) un pozzetto di ispezione, da indicare con la sigla “**PI2**”, nella condotta di scarico del troppo pieno delle acque di seconda pioggia, a monte della congiunzione con le acque provenienti dal sistema di depurazione;
 - c) un pozzetto di **campionamento fiscale “PF3”** in uscita dal sistema di disoleazione relativo all'area di rifornimento carburanti;
 - d) un pozzetto di ispezione “**PI4**” immediatamente a monte dell'allaccio alla rete fognaria acque bianche (zona a nord-ovest);
- 15. i **due** pozzetti di campionamento fiscali devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l'attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendenti da eventuali apporti di altre acque reflue;
- 16. l'Impresa, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi agli scarichi sotto indicati, indicando il metodo di campionamento e le

metodiche analitiche. Le analisi devono essere effettuate nella tempistica e per i parametri sotto riportati:

Punto di prelievo	Periodicità analisi	Parametri da analizzare
Pozzetto fiscale "PF1"	Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.	pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Alluminio, Idrocarburi Totali
Pozzetto fiscale "PF3"	Due volte all'anno a partire dalla data del rilascio del presente provvedimento, indicativamente alla distanza di sei mesi l'una dall'altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo.	pH, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Alluminio, Idrocarburi Totali

17. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo.
Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento;
18. le vasche di dissabbiatura e di disoleatura dell'impianto di depurazione dovranno essere periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto funzionamento dei sistemi di depurazione, tale operazione dovrà essere registrata nell'apposito quaderno di manutenzione;
19. l'Impresa dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel relativo corpo ricettore dello scarico e segnalando tempestivamente alla Provincia e all'A.R.P.A.V. di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto;
20. l'Impresa dovrà registrare, in un apposito quaderno, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite all'impianto di depurazione. Il citato quaderno dovrà essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;
21. l'Impresa dovrà registrare nel quaderno di manutenzione sopraccitato anche le eventuali rotture o disfunzioni delle apparecchiature elettriche ed elettroniche previste per l'impianto di depurazione e la data di ripristino della funzionalità di tali apparecchiature;
22. gli scarichi autorizzati con il presente provvedimento, dovranno rispettare i limiti di seguito indicati:

Punto di prelievo	Corpo Ricettore	Limiti allo scarico da rispettare
Pozzetto fiscale "PF1"	Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta	Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152
Pozzetto fiscale "PF3"	Bacino di laminazione non impermeabilizzato - rete acque meteoriche comunale - bacino di laminazione a servizio della rete acque meteoriche di lottizzazione - scolo esistente lungo via Vegri - Rio Fratta	Tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 N. 152

23. i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
24. è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5

alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, come previsto dall'art. 103, comma 3, del citato decreto;

Gestione delle emissioni in atmosfera.

25. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

Camino n.	Quota (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Parametri	Limiti (mg/Nm ³)
1	15	40.000	Polveri	20

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

26. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (**registro controlli analitici**) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
27. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
28. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
29. Ai sensi del comma 20 all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
30. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.

31. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
32. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).
33. Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.
34. Per lo schema tipo di certificato analitico e le caratteristiche del tronchetto di prelievo si rimanda all'**Allegato 2**.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento ed alle emissioni in atmosfera.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta sabbie Industriali s.r.l., , al Sindaco *pro tempore* del Comune di Montegalda, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza

dell'A.R.P.A.V., all'Ulss n. 8 Berica, al Consorzio di Bonifica Brenta, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del comune di Montegalda.

Vicenza, 09/03/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 1

CODICE C.E.R.	DEFINIZIONE CODICI CER	DESCRIZIONE	OPERAZ.	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
10.12.03	polveri e particolato	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	R13	Messa in riserva R13	10.12.03
10.12.08	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione	R13	Messa in riserva R13	10.12.08
12.01.01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.01
12.01.02	polveri e particolato di materiali ferrosi	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.02
12.01.03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.03
12.01.04	polveri e particolato di materiali no ferrosi	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.04
12.01.15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.15
12.01.17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli	R13	Messa in riserva R13	12.01.17

Ditta: Sabbie Industriali s.r.l. - via del Lavoro, 21 – Montegalda (VI) Allegato 2
Emissioni

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO

(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta:

Attività produttiva svolta:

Camino n. _____ Relativo all'impianto di

Campione 1 prelevato il _____ da

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che
abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo

Metodiche utilizzate per il campionamento

Metodiche utilizzate per l'analisi

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____ Umidità _____

*(da riportare solo per processi di combustione)

Inquinante 1	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 2	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa
Inquinante 3	Valore di concentrazione medio	Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*) Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

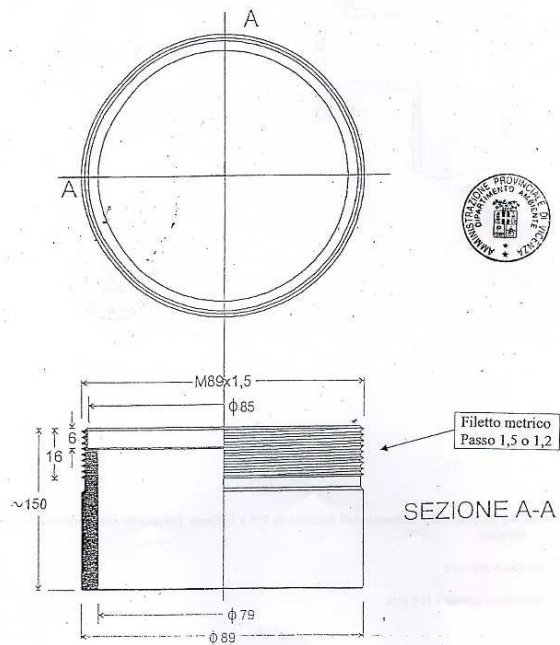
N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

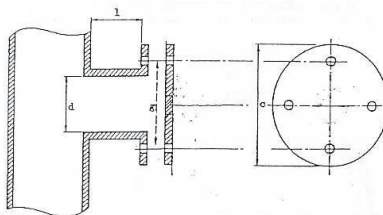
TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm